

(N. 370-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei Deputati nella seduta dell' 8 aprile 1949 (V. Stampato N. 445)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1949

**Ad eguamento dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza
per i funzionari di pubblica sicurezza.**

ONOREVOLI SENATORI. — La circostanza che funzionari di pubblica sicurezza, alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, esercitino funzioni direttive dei servizi di polizia, ha reso opportuno la creazione di una indennità speciale di servizio di pubblica sicurezza che adeguasse il trattamento economico di tali funzionari a quello corrisposto agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: ciò fu fatto con decreto 31 agosto 1907, n. 690; infatti l' analogia delle funzioni affidate alle due categorie, e la gravosa responsabilità

ad esse attribuite, rendeva necessaria una particolare considerazione economica, che alleviasse tali funzionari, sovente esposti a rischi di notevole rilievo, dalle strettezze di un trattamento indifferenziato.

I funzionari di pubblica sicurezza già percepiscono gli assegni previsti per il personale civile dello Stato — recentemente adeguati —, l'indennità di ordine pubblico — nei casi particolari e saltuari in cui tale indennità può essere concessa — e l'indennità giornaliera di pubblica sicurezza, di importo in verità molto lieve.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ufficiali, sottufficiali e guardie) percepiscono invece, oltre le indennità suddette, anche quelle previste per il personale militare, con l'aggiunta di tutte le indennità concesse ai Corpi a ferma volontaria.

(Con ciò implicitamente si risponde anche al desiderio espresso in Commissione dal senatore Menotti ed al quale la Commissione aveva consentito).

Tale disparità di trattamento crea quindi una condizione di netto svantaggio, e quindi di conseguente disagio, per i funzionari di pubblica sicurezza, qualora si paragonino agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di pari grado gerarchico ed esercitanti analoghe funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Per ovviare a tale sperequazione e stabilire il doveroso equilibrio si rende opportuno aumentare l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza, la cui misura, già determinata col regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, aveva beneficiato esclusivamente del lieve aumento previsto dal decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 220: il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di compiere tale necessario adeguamento.

L'articolo 1 fissa la misura delle nuove indennità che vanno da un minimo di lire 49.440 per i volontari celibi (in luogo di lire 12.360) a lire 144.000 per gli ispettori generali ammortati (in luogo di lire 34.200), attraverso varie gradazioni.

All'articolo 2 si determina opportunamente che tale indennità spetta soltanto ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia, compiendo quindi attività analoga a quella degli appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza, e che non spetta invece a quei funzionari che disimpegnano esclusivamente servizi di carat-

tere burocratico: poichè per questi un eventuale trattamento più favorevole li avvantaggerebbe senza giusta causa rispetto al personale civile dello Stato che adempie a mansioni corrispondenti.

L'articolo 3 riguarda il computo delle aumentate indennità agli effetti della pensione.

L'articolo 4 fissa al 1° luglio 1948 la decorrenza dell'aumento della indennità.

Non si deve credere che tale decorrenza retroattiva voglia arbitrariamente avvantaggiare i funzionari di pubblica sicurezza di un ingiustificato cumulo di arretrati: essa trova invece la sua ragione di essere nel ritardo — dovuto ad inevitabili rallentamenti data anche la necessità del concerto con altro Ministero — con cui il disegno di legge è stato presentato al Parlamento; a causa di tale ritardo i funzionari in questione hanno dovuto per i mesi trascorsi limitarsi a percepire le modeste indennità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 220, mentre il processo inflazionistico della moneta già aveva svalutato le indennità previste (che d'altronde erano ragguagliate ad un'epoca anteriore al 1° aprile 1947): fortunatamente però essendosi il processo inflazionistico arrestato, le indennità adeguate alla data 1° luglio 1947 restano attualmente idonee a perequare la situazione economica dei funzionari.

Sempre all'articolo 4 si stabilisce, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, la fonte per sopperire alla nuova spesa (esattamente il capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno).

Onorevoli senatori, per le considerazioni che ho avuto l'onore di sottoporvi, confido che voi accogliate le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare questo disegno di legge e vogliate quindi approvarlo senza modificazioni.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 2 aprile 1947, n. 220, è stabilita nelle seguenti misure annue:

		Celibi	Ammogliati
Ispettori generali . . .	Grado IV	120.000	144.000
Questori e Ispettori generali	» V	112.800	136.800
Vice questori	» VI	101.600	125.600
Commissari capi	» VII	88.000	107.200
Commissari	» VIII	82.000	101.200
Commissari aggiunti	» IX	72.800	84.800
Vice commissari	» X	54.400	66.400
Vice commissari aggiunti	» XI	51.440	57.200
Volontari	» —	49.440	55.200

Art. 2.

L'aumento dell'indennità prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi

attivi di polizia, con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo 1 è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure già fissate per i singoli gradi dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Non è computabile, agli stessi effetti, per i volontari.

Art. 4.

L'aumento dell'indennità prevista dall'articolo 1 ha decorrenza dal 1° luglio 1948.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1948-49, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.